Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Mercoledì, 2 maggio** — **Numero 103**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 17 : trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36 : » » 19 : » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80 : » » 41 : » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 601 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme concesse con la legge 31 marzo 1904, n. 140, e successive per la esecuzione di opere pubbliche in Basilicata sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni:

a) lire 800.000 per la costruzione di strade nazionali;

b) lire 2.000.000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie;

c) lire 2.000.000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati;

d) lire 200.000 per la costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi.

È pure autorizzata la spesa di lire 1.000.000 per le opere di riparazione straordinaria e per il contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata, e nella spesa di manutenzione degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in base alla legge 31 marzo 1904, n. 140, a termini dei successivi articoli 8 e 9.

Art. 2.

In aggiunta alle somme concesse dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e successive per la esecuzione di opere pubbliche in Calabria sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni:

a) lire 2,000,000 per la costruzione dei tronchi da Rossano a Cariati ed al fiume Nicà a complemento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico;

b) lire 4,500,000 per completare o sistemare le strade comunali obbligatorie;

c) lire 1,500,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati;

d) lire 2,500,000 per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali, ed ai porti;

e) lire 3.000.000 per lavori di consolidamento di frane minaccianti abitati.

È pure autorizzata la spesa di lire 1.500.000 per le opere di riparazione straordinaria e per il contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade comunali costruite a cura dello Stato nelle Provincie calabresi, a termini dei successivi articoli 8 e 9.

Art. 3.

La spesa complessiva di lire 21.000.000, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sarà stanziata per lire 800,000 nell'esercizio finanziario 1916-917, giusta il disposto del successivo art. 4, e per le rimanenti lire 20.200.000 nella misura di lire 2.700.000 nell'esercizio 1918-919 e di lire 3.500.000 in ciascuno degli esercizi successivi dal 1919-1920 al 1923-924.

La somma complessiva da iscriversi nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziaria dal 1918-919 al 1923-924, tenuto conto dei predetti stanziamenti non potrà superare quella corrispondente di cui al progetto di bilancio del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1917-918, presentato alla Camera dei deputati il 30 novembre 1916.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1916-917 saranno portate le variazioni di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di variare, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, gli andamenti delle strade nazionali in Basilicata e in Calabria per metterli in relazione con lo sviluppo successivo delle strade ordinarie e delle ferrovie e con le mutate esigenze delle comunicazioni e del traffico.

Art. 6.

Il Governo del Re, sentiti i Consigli comunali interessati, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, potrà modificare il percorso delle strade comunali, che si costruiscono in Basilicata e in Calabria a cura dello Stato, anche nei punti estrem o intermedi fissati dalle leggi 31 marzo 1904, n. 14(e 25 giugno 1906, n. 255, quando ciò sia necessaric per mettere in armonia con le mutate esigenze della viabilità e del traffico, prolungando eventualmente tali strade fino a raggiungere quelle località o quelle arterie verso le quali sono dirette.

Art. 7.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà alla formazione dell'elenco delle strade di accesso alle stazioni delle linee ferroviarie di cui all'art. 1, n. 3, della legge 21 luglio 1910, n. 589, ed a quelle della linea ferroviaria Cosenza-Paola, alle quali saranno applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge stessa.

Art. 8.

Alla manutenzione ordinaria delle strade comunal costruite a cura dello Stato in Basilicata e in Calabri provvederanno le rispettive Provincie, per un quinquennio dalla data in cui ne verranno da esse assunt in consegna, a questo scopo, i singoli tronchi.

Tale assunzione avrà luogo per le strade non ancora consegnate ai Comuni interessati entro sei mes dalla consegna ai Comuni medesimi, e per quelle gi consegnate, entro sei mesi dalla pubblicazione dell presente legge, salvo il disposto dell'ultimo comma de presente articolo.

Le medesime disposizioni saranno applicate anche alla manutenzione ordinaria degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in Basilicata.

Nelle strade comunali che alla data di pubblicazione della presente legge siano già state consegnate ai Comuni interessati lo Stato provvederà, secondo le disposizioni dell'art. 52 della legge 31 marzo 1904, numero 140 e dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, numero 255, e con i fondi autorizzati dai precedenti articoli 1 e 2, ultimi comma, ai lavori di riparazione straordinaria che il Ministero dei lavori pubblici, sentito lo ispettore superiore compartimentale del genio civile, giudicasse necessari.

In questo caso l'assunzione in consegna da parte della Provincia per la manutenzione ordinaria avrà luogo entro quattro mesi dalla data del collaudo dei lavori di riparazione suddetti.

Art. 9.

La spesa della manutenzione delle strade e degli acquedotti di Basilicata, di cui al precedente articolo, sarà sostenuta dalle Provincie e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, di un quarto a carico dei Comuni e della metà a carico dello Stato.

La spesa è obbligatoria per le Provincie, ed è obbligatorio il relativo contributo per i Comuni interessati.

Il contributo a carico dello Stato graverà sui fondi autorizzati dai precedenti articoli 1 e 2, ultimi comma.

Art. 10.

L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere suddette sarà stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

La liquidazione dei contributi dello Stato e dei Comuni sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interverrà un funzionario del Genio civile.

Le quote a carico dei Comuni e dello Stato saranno versate alla Provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione.

L'Amministrazione dello Stato ha facoltà di affidare, mediante speciali convenzioni, alle Provincie di Calabria e Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette Provincie.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere a spese dello Stato, a termini della legge 13 luglio 1911, n. 774, e con i fondi concessi dall'art. 46 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e dall'art. 30, lettera *f*), della legge 25 giugno 1906, n. 255, alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani rispettivamente in Basilicata e in Calabria; e, col contributo e con le norme di cui all'art. 37 della citata legge 25 giugno 1906, n. 255, alla sistemazione anche di pianura dei corsi di acqua delle Provincie calabresi, che, pur non essendo compresi nella tabella *K* allegata alla legge stessa, abbiano i requisiti prescritti dagli articoli 5 e 7 del testo unico della legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, modificati dall'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 12.

Per tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), e dei due ultimi comma dell'art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311, agli abitati da consolidare indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, sono aggiunti i seguenti in provincia di Cosenza:

Belmonte Calabro (frazione Santa Barbara), Cetraro, Fuscaldo (frazione Gariglio).

Agli abitati da trasferire parzialmente o totalmente in nuova sede, indicati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, è aggiunto il seguente, in provincia di Cosenza:

Rogliano (borgata Cicchelli).

Art. 13.

Lo Stato contribuirà in ragione della metà nella spesa che, entro i limiti dell'importo dei progetti relativi, sarà sostenuta dalla provincia di Catanzaro per la ricostruzione dei ponti sui fiumi Lamato e Pesipe lungo la strada Marcellinara-Pizzo.

I detti progetti dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'appalto delle opere.

Il contributo governativo sarà corrisposto in proporzione dello stato di avanzamento dei lavori, in base a certificato dell'ufficio del Genio civile, con la ritenuta di un decimo sull'importo di ciascuna quota, da restituire dopo l'approvazione del collaudo da parte del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa per il contributo governativo graverà sul fondo autorizzato dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e successive, per la costruzione di strade provinciali in Calabria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Agliè, addì 7 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Tabella.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1916-917.

CAPITOLI		Variazioni
Numero	Denominazione	
	Opere nella Basilicata.	
195	Costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (legge 3 luglio 1902, n. 297, 9 luglio 1908, n. 445, articolo 10, e decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989) (Spesa ripartita)	— 300,000
198 *bis*	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse, e degli acquedotti costruiti a cura dello Stato nella Provincia medesima (articoli 8 e 9 della presente legge) (Spesa ripartita)	+ 300,000
	Opere nella Calabria.	
209	Opere stradali nelle Provincie calabresi (leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255, 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407, articolo 1, lettera *h* e articolo 11) (Spesa ripartita)	— 500,000
215 *bis*	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Calabria e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse (articoli 8 e 9 della presente legge) (Spesa ripartita)	+ 500,000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
BONOMI.

Il numero 648 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S., approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 690 con la quale si apportano variazioni all'organico ed agli stipendi dei funzionari di P. S., degli ufficiali e degli agenti del corpo delle guardie di città;

Considerata l'opportunità di istituire, per riparare a sperequazioni di carriera ed in considerazione della lunga permanenza nei gradi di ufficiali inferiori, una speciale categoria di comandanti di 1ª classe anziani;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comandanti di 1ª classe che abbiano 12 anni di grado o 20 di anzianità da ufficiale in effettivo servizio attivo nel corpo delle guardie di città assumono la qualifica di primo comandante.

Art. 2.

Il comandante di 1ª classe che sia incorso in perdita d'anzianità assumerà la anzidetta qualifica quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo.

Art. 3.

Ai primi comandanti sarà assegnata un'indennità fissa di L. 200 (duecento) annue e tutte le indennità eventualmente dovute ai vice ispettori comandanti.

Art. 4.

La qualifica di primo comandante è conferita per determinazione Ministeriale.

Il distintivo dei primi comandanti sarà simile a quello adottato nel R. esercito.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data del 1° aprile 1917 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 649 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1521;
Visto l'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I residui del capitolo già 79: « Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 4 giugno 1911, n. 487. Borse di studio ai maestri elementari, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917 sono aumentati di lire duecentomila (L. 200.000), e della stessa somma sono diminuiti i residui del capitolo n. 308-*bis*: « Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare » dello stato di previsione medesimo per l'esercizio predetto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 650 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-1917 è istituito il capitolo n. 268-IV « Assegno straordinario a favore del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze per corrispondere al personale di ruolo dell'Istituto medesimo l'indennità temporanea per la durata della guerra stabilita dal decreto Luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499 » con lo stanziamento di lire undicimila duecento (L. 11.200).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 651 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1916-917, sono introdotte le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento di cui alla tabella, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1916-917.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta, ecc. . . . . 9,500 —

Cap. n.	14. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	4,700 —
»	21. Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	500 —
»	44. Spese eventuali all'estero	33,000 —
»	47. Istituti per la carriera diplomatica e consolare, ecc.	7,200 —
»	54. Scuole sussidiate	3,085 —
»	55. Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, ecc.	89,715 —
	Totale . . .	147,700 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	13. Spese di stampa	6,000 —
»	20. Indennità, diarie e compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami, ecc.	8,000 —
»	27. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri, ecc.	3,700 —
»	43. Rimpatrii e sussidi a nazionali indigenti	30,000 —
»	53. Fitto di locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	35,000 —
»	56. Spese generali per le scuole italiane all'estero	32,000 —
»	57. Spese casuali per le scuole italiane all'estero	33,000 —
	Totale . . .	147,700 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro degli affari esteri
SONNINO.

Il numero 652 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo capoverso della legge 15 luglio 1911, n. 749, è sostituito il seguente:

« Potrà il Comune, con deliberazione consiliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto della Marina di Carrara, accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50; e dovrà erogare una parte del provento stesso, non inferiore al quarto, in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai ed a favore della locale Cassa di soccorso ».

Art. 2.

La tariffa della tassa sui marmi escavati nel comune di Carrara annessa alla legge 15 luglio 1911, n. 749, è modificata come segue:

a) marmi statuari e paonazzi tanto in blocchi riquadrati quanto informi, L. 10,40;

b) marmi greggi ordinari venati, bardigli, L. 6,50;

c) marmi segati in tavole e lastre, L. 2,60;

d) marmi lavorati, quadrette, mortai, e granulati, L. 1,30.

I lastroni eccedenti lo spessore di 12 cm. e mezzo saranno tassati come i marmi greggi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 670 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai di ambo i sessi addetti agli stabilimenti dichiarati ausiliari agli effetti della mobilitazione industriale devono essere inscritti, a cura degli stabilimenti stessi, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 2.

Il contributo quindicinale è stabilito nella seguente misura:

per gli operai il cui guadagno giornaliero non supera L. 5, lire una a carico dell'operaio e lire una e cent. 50 a carico dell'industriale;

per gli operai il cui guadagno giornaliero supera L. 5, lire una e cent. 50 a carico dell'operaio e lire una e cent. 50 a carico dell'industriale.

L'industriale risponde verso la Cassa anche della parte di contributo a carico dei propri dipendenti, salvo ritenuta sul salario quindicinale.

Art. 3.

Il contributo è riscosso alla fine di ogni quindicina, nella quale l'operaio abbia lavorato almeno sei giorni, mediante marche speciali emesse dalla Cassa nazionale di previdenza, la quale le consegna soltanto agli stabilimenti considerati nel presente decreto nella quantità richiesta da ognuno di essi, previo deposito del rispettivo valore.

Art. 4.

Ad ogni operaio è rilasciata una tessera personale, valida per un anno. Lo stabilimento alla fine di ciascuna quindicina applica sulle tessere dei propri operai, alla loro presenza, le marche di contributo e le annulla.

Le tessere sono custodite presso lo stabilimento e consegnate all'operaio il giorno in cui è licenziato: esse non possono per nessuna ragione essere sequestrate, nè cedute.

Art. 5.

Dopo un anno dalla data del rilascio, ogni tessera deve essere spedita alla Cassa nazionale di previdenza per essere annullata e sostituita con una nuova. Il valore della tessera annullata, dedotta la quota di cui nel seguente art. 7, è registrato sul libretto personale di inscrizione alla Cassa nazionale nel ruolo dei contributi riservati.

Art. 6.

Per gli stabilimenti considerati nell'art. 1, pei quali già sussista in forza di disposizioni di legge o per patto di lavoro l'obbligo dell'inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, i contributi dovranno essere aumentati in maniera tale che, prelevata una quota per il fondo disoccupazione di cui nell'art. 7, nella misura di un sesto dei contributi indicati nell'art. 2, la rimanenza destinata ad essere versata alla Cassa nazionale per essere accreditata nei conti individuali degli operai non sia inferiore alla somma stabilita con le dette disposizioni di legge o patti di lavoro, nè a quella risultante dal presente decreto. L'aumento deve in ogni caso essere ripartito fra industriali ed operai in modo che le rispettive proporzioni di contributo siano quelle indicate nell'art. 2.

Art. 7.

La sesta parte dei contributi versati ai termini dell'art. 2 e le corrispondenti quote dei contributi di cui nell'art. 6, sono devolute ad un fondo per la disoccupazione involontaria a favore degli operai degli stabilimenti ausiliari che rimanessero disoccupati dopo la fine della guerra. Tali contributi saranno depositati alla Cassa dei depositi e prestiti e saranno erogati a cura dello Stato, insieme con i corrispondenti interessi al saggio stabilito per le Casse postali di risparmio, in conformità delle norme che saranno stabilite con successivo Nostro decreto.

Art. 8.

Gli operai inscritti alla Cassa nazionale di previdenza in forza del presente decreto hanno diritto alle quote di concorso e partecipano a tutti gli altri benefici assicurati dalla legge come tutti gli operai inscritti alla Cassa.

Le assegnazioni delle quote di concorso ai conti individuali degli operai inscritti saranno fatte sotto forma di quote di rendite vitalizie differite, secondo le norme che saranno stabilite con successivo decreto.

Gli operai inscritti, i quali, in conformità delle vigenti disposizioni, potrebbero liquidare la pensione soltanto dopo i settanta anni di età, hanno diritto di anticipare la liquidazione stessa con effetto dal compimento del settantesimo anno.

Art. 9.

L'industriale che non adempie alle disposizioni del presente decreto è punito con multa uguale al doppio della somma di cui risultasse debitore. Lo ammontare delle multe sarà versato al fondo per la disoccupazione di cui all'art. 7.

Art. 10.

La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto è affidata al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministero della guerra (Sottosegretariato armi e munizioni).

Art. 11.

Per ogni contestazione fra la Cassa nazionale di previdenza e gli industriali relativa all'applicazione del presente decreto, sarà inappellabilmente definita da una Commissione arbitrale composta di tre persone che saranno nominate dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e della quale faranno parte un rappresentante degli industriali ed un rappresentante degli operai scelti fra i membri del Consiglio superiore del lavoro.

Art. 12.

Con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quelli del tesoro e della guerra,

saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore col 1° maggio 1917 e si applicano fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — CARCANO — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 671 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 756, che istituisce il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Amministrazione dei trasporti marittimi le autorizzazioni date alle Amministrazioni della guerra e della marina dai decreti Reali 4 agosto 1914, n. 770, e 22 ottobre 1914, n. 1182, già convertiti in legge, e dal decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842, in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale e dal relativo regolamento, per le provviste e per il trasporto di generi e materiali, per l'acquisto e noleggio di mezzi di trasporto, e per le spese accessorie inerenti alle operazioni medesime.

È parimente estesa all'Amministrazione dei trasporti, per i servizi inerenti al traffico marittimo, l'eccezione di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, consentita alle Amministrazioni militari per la durata della guerra, in deroga alle disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale medesimo, concernenti il divieto di assunzione di personale avventizio.

Art. 2.

Ai noleggi delle navi occorrenti pei trasporti di materiali delle varie Amministrazioni dello Stato, il Ministero per i trasporti provvede sia direttamente, sia a mezzo degli organi costituiti a tale uopo all'estero.

Art. 3.

Per la gestione del naviglio mercantile posto sotto il controllo dell'Amministrazione dei trasporti marittimi, è autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero dei trasporti.

A tale conto corrente saranno versate le somme occorrenti mediante prelevazione dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per il servizio del traffico marittimo, oltre le altre somme spettanti al servizio stesso a titolo di rimborsi, noli od altri proventi di qualsiasi natura.

L'Amministrazione dei trasporti disporrà di detti fondi secondo le norme da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro, al quale saranno comunicati periodicamente i resoconti degl'impegni assunti e dei pagamenti effettuati.

Alle adunanze della Commissione per il traffico marittimo parteciperà il capo ragioniere del Ministero dei trasporti senza voto deliberativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ARLOTTA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª);

Viste le leggi 15 luglio 1906, n. 324; 15 luglio 1906, n. 325, e 31 dicembre 1907, n. 813;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Pel triennio fino al 18 marzo 1920, sono nominati arbitri effettivi per i Collegi arbitrali di cui all'art. 17 della succitata legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª i signori:

S. E. il cav. di Gran croce prof. avv. Raffaele Perla senatore del Regno, presidente del Consiglio di Stato

S. E. il cav. di Gran croce avv. Antonio Tami, senatore del Regno, presidente della Corte dei conti.

Per lo stesso triennio, è nominato arbitro supplente l'on. cav. di Gran croce dott. Pietro Bertarelli, deputato al Parlamento, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Il predetto ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ARLOTTA.

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 764;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1917, n. 569;

Visto il decreto Ministeriale del 18 aprile 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 aprile 1917, n. 92;

Allo scopo di provvedere e disciplinare la requisizione e raccolta della lana occorrente per gli approvvigionamenti dell'Amministrazione militare;

DETERMINA E NOTIFICA:

Art. 1.

Tutta la lana di produzione nazionale, di qualunque qualità e specie, esclusa la lana di concia proveniente dalla calcinazione delle pelli, esistente alla data della pubblicazione del presente decreto, e che verrà a prodursi o raccogliersi a partire da tale data, s'intende a disposizione dell'Amministrazione militare, che ha il diritto di requisirla per i propri usi.

Per quanto riguarda le compre-vendite e contrattazioni effettuate od in corso, a qualunque stadio di esecuzione si trovino, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale n. 764 del 30 maggio 1915.

Art. 2.

È fatto obbligo ai detentori di lana di vecchio raccolto, di eseguire regolare denuncia alle Direzioni territoriali di commissariato militare della giurisdizione, delle quantità e qualità in loro possesso alla data del presente decreto, entro dieci giorni dalla data stessa.

La lana dell'attuale raccolto 1917 s'intende tutta a disposizione dell'autorità militare, alla quale, per cura dei singoli produttori, dovrà essere presentata seguendo le norme di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Coloro che prima della promulgazione del presente decreto avessero acquistato o ritirato lane di tale raccolto, subentrano ai produttori diretti negli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni.

Quei produttori che alla pubblicazione del presente decreto avessero in tutto od in parte alienate le loro lane, dovranno dichiarare alle Direzioni territoriali di commissariato militare della giurisdizione, i nomi degli acquirenti, la qualità ed il quantitativo ceduti.

Le Direzioni territoriali di commissariato militare, a mezzo dei registri esistenti negli uffici comunali, si accerteranno che i proprietari di pecore abbiano intieramente ottemperato alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

Per la presentazione e raccolta della lana dell'attuale tosa, vengono istituiti appositi Centri di raccolta nelle varie zone di produzione.

La gestione dei Centri stessi è affidata alle Direzioni territoriali di commissariato militare della circoscrizione.

La loro determinazione verrà stabilita dalle Commissioni di requisizione, d'accordo con le Direzioni di commissariato anzidette, tenendo presente il criterio di ridurre al minimo i trasporti, renderli meno disagevoli, e seguire, finchè possibile, gli usi locali in riguardo della campagna laniera.

Art. 4.

I produttori di lana saranno avvertiti con apposito bando, a mezzo dei rispettivi Comuni, che dovranno avviare le lane della corrente stagione, distinte secondo le qualità contemplate nella notificazione inserta nel n. 92 del 19 aprile 1917 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, sia allo stato sucido, sia saltato, sia lavato, ben separate fra loro, al magazzino militare di raccolta più prossimo al luogo di produzione.

La requisizione ed il ritiro delle lane sarà effettuato sotto l'esatta osservanza del relativo calmiere. La lana dichiarata servibile ai fini dell'Amministrazione militare, verrà pesata e peritata in presenza del venditore, ed acquistata nello stato in cui trovasi, sia lavata, che sucida, o saltata, in base al prodotto di resa lavato a fondo, indicato dagli appositi periti facenti parte delle Commissioni.

Il pagamento avverrà per intiero alla consegna della merce, quando non vi siano contestazioni sulla determinazione della resa. In caso di contestazione sulla resa, si pagherà solo l'80 % del valore attribuito dalla Commissione, sentito il parere del perito, e la liquidazione finale verrà fatta dopo le prove di condizionatura delle partite controverse, da eseguirsi in uno degli stabilimenti appositi.

Ogni controversia sulla determinazione della qualità od altro, verrà risolta per giudizio arbitrale, giusta l'art. 4 del decreto 6 aprile 1917, n. 569.

Le bisacce adoperate per la presentazione delle lane, saranno restituite a suo tempo, o rimborsate a prezzo di stima; saranno del pari rimborsate le spese di porto della lana dalla stazione ferroviaria più prossima al produttore, al magazzino di raccolta. Ove il trasporto dalla proprietà al magazzino, sia effettuato tutto per via ordinaria, verrà corrisposto un compenso di prestazione in base ai prezzi all'uopo dichiarati dalla Giunta municipale del luogo.

Art. 5.

Man mano che si inizierà la raccolta e l'immagazzinamento delle lane, comincierà immediatamente l'opera di apprezzamento e ritiro da parte delle Commissioni militari.

I proprietari, a cura delle Direzioni di commissariato, per il tramite delle autorità locali saranno avvertiti in precedenza dei giorni in cui le suddette Commissioni procederanno alle incette nei magazzini di raccolta.

Art. 6.

Presso il Ministero della guerra è costituita una Commissione centrale alla quale è affidata la sorveglianza e direzione sulla esecuzione del presente decreto. Fanno parte di tale Commissione, un delegato dell'Amministrazione militare, un delegato della presidenza dell'Associazione laniera italiana, e un delegato della Società degli agricoltori italiani.

La Commissione centrale potrà aggregarsi il personale tecnico che sarà necessario.

Art. 7.

Le operazioni di requisizione, apprezzamento e ritiro delle lane, sono eseguite sotto la direzione della Commissione centrale, da apposite Commissioni costituite:

da un rappresentante dell'Amministrazione militare;

da un rappresentante dell'industria laniera (designato dall'Associazione laniera italiana);

da un rappresentante dei produttori di lana (designato dalla Società degli agricoltori italiani).

Ognuna di queste Commissioni avrà a propria disposizione uno o più periti nominati dall'Amministrazione militare.

I periti non hanno voto deliberativo.

Art. 8.

Qualunque trasgressione od omissione alle norme del presente decreto, verrà denunciata agli effetti del R. decreto n. 506 del 22 aprile 1915.

Roma, 1° maggio 1917.

Il ministro
MORRONE.

IL MINISTRO

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1228, ed a modificazione di quanto fu pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 6 settembre 1915, n. 221;

NOTIFICA:

Il prezzo massimo nelle compre-vendite, nelle requisizioni e nei prelevamenti di bovini per rifornimenti delle Amministrazioni militari, è fissato da oggi, e fino a nuova notificazione, nella misura seguente:

1. Per le provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria:

Buoi: L. 170 il quintale peso vivo.
Vacche: L. 145 il quintale peso vivo.
Manzi o giovenchi e giovenche: L. 160 il quintale peso vivo.

2. Per le provincie del Lazio, degli Abruzzi e Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna:

Buoi: L. 160 il quintale peso vivo.
Vacche: L. 130 il quintale peso vivo.
Manzi o giovenchi e giovenche (in termini locali *annecchie, palluti*, ecc): L. 150 il quintale peso vivo.

3. Per tutto il Regno, esclusivamente per individui in ottimo stato di nutrizione che diano una resa netta al macello non minore del 50 0[0 del peso vivo:

Buoi: L. 180 il quintale peso vivo.
Vacche: L. 160 il quintale peso vivo.
Manzi o giovenchi e giovenche: L. 170 il quintale peso vivo.

Il requisito anzidetto viene stabilito a giudizio esclusivo ed inappellabile delle Commissioni di acquisto.

Roma, 2 maggio 1917.

Il ministro
MORRONE.

IL MINISTRO

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352;

NOTIFICA:

Fermi restando, per il fieno di vecchio raccolto 1916, i prezzi massimi recati dalle notificazioni pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno del 30 novembre 1916, n. 282, e del 22 marzo 1917, n. 68, sono fissati i prezzi massimi sottosegnati per i fieni del nuovo raccolto:

Fieno di primo taglio di prato stabile o naturale, ossia polifita:

Pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato, al quintale, L. 17.

Pressato in balle con apparecchio azionato dall'uomo, al quintale, L. 16,50.

Non pressato al quintale, L. 14.

Fieno di prato artificiale di qualunque taglio e composto di trifoglio pratense, o di erba medica o di lupinella o di sulla:

Pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato, al quintale, L. 14.

Pressato in balle con apparecchio azionato dall'uomo, al quintale, L. 13,50.

Non pressato al quintale, L. 11.

Detti prezzi s'intendono per merce sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore e sono da applicarsi, col loro carattere di massimo non oltrepassabile, alle partite di fieno del nuovo raccolto che saranno effettivamente ritirate dalle Commissioni non appena compiuto l'essiccamento sul prato.

Per tutte le partite che saranno invece ritirate in seguito, e dopo almeno 15 giorni dalla fienagione si applicheranno ai prezzi massimi sopra segnati, aumenti proporzionali al tempo decorso dopo i detti 15 giorni, fino a raggiungere il 30 0[0 dello intero prezzo dopo trascorsi i 90 giorni dalla fienagione, quando il fieno abbia subito tutto il calo e possa dirsi fatto.

Per i ritiri successivi, si applicherà, oltre il 30 0[0 suddetto, un aumento di 0,15 per ogni mese a cominciare da quello che avrà principio al 90° giorno dalla fienagione.

La determinazione della percentuale di aumento per ogni singola partita di fieno in relazione al tempo decorso ed al modo di conservazione durante tale lasso di tempo, sarà fatta a giudizio esclusivo ed inappellabile delle Commissioni di incetta.

L'applicazione concreta del prezzo alle singole partite, in armonia con quanto sopra, sarà fatta dalle Commissioni d'incetta tenendo il dovuto conto della composizione botanica, del modo e tempo di fienagione, della conservazione e di quanto altro può influire sul valore alimentare del fieno.

Disposizione transitoria.

Le Commissioni hanno inoltre facoltà di concedere un premio di L. 2 per quintale per quelle partite di fieno di prato stabile o naturale del nuovo raccolto bene essiccato, le quali verranno consegnate con mezzi dei detentori sugli scali ferroviari o nei magazzini indicati dalle Commissioni di incetta, ridotte in balle di sufficiente densità con mezzi dei detentori entro il 15 giugno p. v. e ciò oltre il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di produzione allo scalo o magazzino.

Roma, 2 maggio 1917.

Il ministro
MORRONE.

ERRATA-CORRIGE

al decreto Ministeriale relativo al prezzo delle pelli crude bovine ed equine pubblicato nella Gazzetta ufficiale *n. 101 del 30 aprile 1917*:

A pagina 2199 colonna di destra:

A linea 6: « Con testa o zampa corta », deve leggersi: « Con testa e zampa corta ».

A linea 19: « fino a kg. 35, per kg. L. 1,60 », deve leggersi: « *per kg. L. 1,80* ».

A linea 20: « da kg. 35,500 a kg. 50, per kg. L. 1,40 », deve leggersi: « *per kg. L. 1,60* ».

A linea 21: « da kg. 50,500 in più, per kg. L. 1,10 », deve leggersi: « *per kg. L. 1,40* ».

A linea 50: « per uso industriale va attribuito », deve leggersi: « per uso industriale, va attribuito ».

A pagina 2200:

A linea 13: « sino a kg. 35 1ª scelta L. 2,35, 2ª scelta L. 2,15 », deve leggersi: « *sino a kg. 29 1ª scelta L. 2,40, 2ª scelta L. 2,20* ».

A linea 14: « da kg. 35 a 50 1ª scelta L. 2,25, 2ª scelta L. 2,05 », deve leggersi: « *da kg. 29,100 a 41 1ª scelta L. 2,30, 2ª scelta L. 2,10, oltre kg. 41,100 1ª scelta L. 2,10, 2ª scelta L. 1,90* ».

A linea 17: « sino a kg. 35 1ª scelta L. 2,45, 2ª scelta L. 2,25 », deve leggersi: « *sino a kg. 29 1ª scelta L. 2,50, 2ª scelta L. 2,30* », « da kg. 35 a 45 1ª scelta L. 2,25, 2ª scelta L. 2,05 », deve leggersi: « *da kg. 29,100 a 37 1ª scelta L. 2,30, 2ª scelta L. 2,10, oltre kg. 37,100 1ª scelta L. 2, 2ª scelta L. 1,80* ».

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 1° maggio 1917.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto	80 14
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	78 87
Rendita 3,00 % lordo	52 50
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 68
al 1° aprile 1918	99 32
al 1° ottobre 1918	98 74
al 1° aprile 1919	98 09
al 1° ottobre 1919	97 67
al 1° ottobre 1920	96 35
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	87 44
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	92 81
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1a)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	500 90
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	315 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	425 33
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	440 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	342 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	320 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D1	321 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	539 —
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	426 —
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	294 25
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 75
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	411 67
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % nette	447 59
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Banco di Sicilia 5 %	—
Cartelle del Banco di Sicilia 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	463 16
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	432 97
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3,75 %	497 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	447 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	460 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	493 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	451 83
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	494 25
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	458 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3,75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Cartelle del Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 5 1/2 %	—

Avvertenza. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (compreso quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numer di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
578138	3.50 %	679538	700 —	Corsi Alberto di Alfredo, dom. in *Cortona (Arezzo)*	Corsi Alberto di Alfredo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a *Lucca*
587677	»	53856	38 50	Sorda *Giovanna* di Saverio, *nubile*, dom. in Napoli	Sorda *Giovanni* di Saverio, dom. in Napoli
591524	»	18354	147 —	*Abbiati* Giovanni di Francesco, dom. a Ronsecco (Novara), vincolata	*Abbiate* Giovanni di Francesco, dom. a Ronsecco (Novara)
591682	»	440692	136 50	Giordano Alfredo, Gustavo e *Mario* fu Giovanni, maggiori i primi due, minore l'ultimo, sotto la tutela della signora Natale Teresa fu Francesco, ved. di Giordano Giovanni, tutti eredi indivisi del padre, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a Natale Teresa fu Francesco, ved. di Giordano Giovanni, dom. a Napoli	Giordano Alfredo, Gustavo e *Marino-Mario* fu Giovanni, ecc., come contro, con usufrutto, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

SI DIFFIDA

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 aprile 1917.

(E. n. 40).

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 maggio 1917, in L. 131,83.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 1° maggio 1917, da valere per il giorno 2 maggio 1917.

Franchi	123 39 1/2
Lire sterline	33 47
Franchi svizzeri	136 26
Dollari	7 06 1/2
Pesos carta	2 99 1/2
Lire oro	130 50

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *1° maggio 1917* — (Bollettino di guerra n. 707).

Nella giornata del 30 aprile, l'attività delle artiglierie, saltuaria lungo tutta la fronte, assunse particolare violenza nella vallata del Frigido e sul margine settentrionale del Carso, continuando anche durante la notte.

Ricognizioni da entrambe le parti diedero luogo a piccoli scontri di pattuglie. Prendemmo alcuni prigionieri, tra i quali un ufficiale.

Sono segnalate incursioni di idrovolanti nemici nella zona del basso Isonzo: qualche danno.

Cadorna.

ROMA, 1°. — Nella scorsa notte un gruppo di aerei nemici ha gettato bombe su Villa Vicentina.

Immediatamente una squadriglia di nostri idrovolanti dell'alto

Adriatico e una sezione di aeroplani del R. esercito si sono recati a bombardare con risultati visibilmente efficaci gli hangars nemici nelle vicinanze di Trieste.

Tutti i nostri apparecchi sono rientrati regolarmente alle basi.

Ieri sera verso le 21 un gruppo di aerei nemici ha effettuato una incursione su Valona.

Si sono avuti danni insignificanti ai fabbricati. Nessuna vittima e nessun ferito.

Settori esteri.

Notizie sempre più soddisfacenti, sia dal lato politico, come da quello militare, giungono giornalmente dalla Russia.

Secondo telegrammi da Pietrogrado, il Consiglio dei delegati operai e militari, in presenza della necessità di completare l'esercito operante contro il nemico con nuove formazioni e con tecnici militari, ha deciso che la guarnigione di Pietrogrado possa inviare al fronte, all'occorrenza, varie unità, a condizione che ogni volta ne sia accordata l'autorizzazione dal Consiglio.

Si è inoltre costituita l'alleanza generale degli ufficiali di terra e di mare con lo scopo di facilitare all'alto Comando la riorganizzazione delle forze armate su nuove basi, di mantenere ed intensificare la combattibilità e di condurre la guerra sino alla vittoria.

In Piccardia la lotta continua accanita intorno a Roeux.

I tedeschi, malgrado i numerosi contrattacchi presso Oppy e Granelle, non riescono a riportare vantaggi apprezzabili.

I francesi hanno ripreso l'offensiva in Champagne con lusinghiero successo.

Informazioni da Parigi dicono ch'essi, attaccando con l'abituale vigore, hanno disimpegnato le posizioni di Monte Carniller, saliente delle linee nemiche, e respinto i tedeschi, che si mantenevano ad ovest dell'altura nella regione boscosa, sino a sud di Beine.

I trofei di guerra di questo primo successo comprendono sinora cinquecento venti prigionieri e cinque cannoni.

Dalla Macedonia non sono segnalati che contrattacchi bulgari, subitamente respinti, presso il lago di Doiran e nella curva della Cerna.

In Rumenia continua la calma tanto sul Sereth, quanto sul canale di San Giorgio.

Nella regione di Van, in Armenia, le bande curde tentano, con attacchi, di rallentare l'avanzata dei russi su tutti i punti del settore caucasico.

Dalla Mesopotamia e dalla Palestina non si hanno notizie di ulteriori fatti d'arme.

Sulla guerra nei vari settori informano più particolareggiatamente i seguenti telegrammi comunicati dall'*Agenzia Stefani*:

PIETROGRADO, 1. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronti occidentale e romeno. — Fuoco di fucileria e ricerche di pattuglie.

Fronte del Caucaso. — A sud-ovest di Van, presso Armirda, un grosso distaccamento curdo ha respinto un nostro posto di campagna. Nostre pattuglie di cavalleria hanno ristabilito la situazione. Gli attacchi degli indigeni contro le nostre organizzazioni delle retrovie sono divenuti più frequenti.

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

A sud dell'Oise respingemmo un tentativo tedesco su un nostro piccolo posto della regione di Barisis.

Sul Chemin des Dames lotta di artiglieria abbastanza violenta. Nel settore Troyon-Hurtebise scontri di pattuglie. Ad est di Hurtebise una ricognizione tedesca, che tentava di avvicinarsi alle nostre linee, fu respinta dai nostri fuochi.

In Champagne la notte è stata relativamente calma. Nel settore dell'attacco le nostre truppe si sono organizzate sulle posizioni conquistate.

La cifra dei prigionieri da noi fatti durante le operazioni di ieri, sinora enumerati, supera i 400.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Azioni di artiglieria abbastanza vive allo Chemin des Dames, specialmente verso Hurtebise e Craonne e nella regione di Courcy.

In Champagne la lotta di artiglieria è stata violenta a sud di Moronvilliers. In questa regione il nemico ha lanciato, a due riprese, forti contrattacchi sulle posizioni da noi conquistate ieri a nord-est di Mont Haut. I nostri tiri di sbarramento e i nostri fuochi di mitragliatrici hanno infranto per due volte le ondate di assalto ed hanno inflitto gravi perdite al nemico. La cifra dei prigionieri non feriti da noi fatti durante i combattimenti del 30 aprile ammonta a cinquecentoventi. Ci siamo anche impadroniti di cinque cannoni.

Bombardamento intermittente sul resto del fronte.

PARIGI, 1 (Ufficiale). — Nella giornata del 29 nostri piloti hanno abbattuto 4 velivoli tedeschi; 6 altri apparecchi nemici, gravemente colpiti, sono caduti nelle loro linee.

Nostri velivoli da bombardamento hanno lanciato proiettili sui campi di aviazione di Colmar, di Habsheim, di Frescaty e sulle stazioni di Ars, di Nyveant, di Amagne, di Lucquoy e di Bethenyville.

Il ponte di Faverger e bivacchi nemici sono stati pure bombardati con successo.

LONDRA, 1. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Effettuammo la scorsa notte una incursione ad Ypres, prendendo alcuni prigionieri.

Sul rimanente del fronte nulla di nuovo.

LONDRA, 1. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Durante il mese di aprile, nelle nostre operazioni offensive, abbiamo fatto 19.345 prigionieri tedeschi, fra cui 393 ufficiali.

Nello stesso periodo ci siamo impadroniti di 257 cannoni o mortai, fra cui 98 cannoni e mortai di grosso calibro, di 227 lanciabombe e di 470 mitragliatrici.

Oltre a quelli da noi presi, numerosi cannoni, mortai, lanciabombe e mitragliatrici nemici sono stati distrutti dal fuoco della nostra artiglieria.

L'attività aerea è continuata nella giornata di ieri e durante la notte.

In combattimenti aerei otto velivoli tedeschi sono stati abbattuti dai nostri aeroplani e due sono caduti nelle nostre linee. Nove altri sono stati posti fuori di combattimento. Uno è stato abbattuto dal tiro della nostra artiglieria. Mancano nove nostri apparecchi.

PARIGI, 1. — Un comunicato ufficiale dice:

Esercito d'Oriente. — Un nuovo forte contrattacco lanciato il 29 aprile dai bulgari sulle posizioni recentemente conquistate dalle truppe britanniche presso il lago di Doiran è stato respinto con forti perdite per il nemico.

Verso la quota 1050, nella curva della Cerna, un attacco nemico a colpi di granata è stato arrestato dall'azione della nostra artiglieria.

Vivissime azioni di artiglieria su tutto il fronte.

LE HAVRE, 1. — **Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice**:

Vive azioni di artiglieria in vari punti del fronte e violenti bombardamenti reciproci a nord di Dixmude.

BASILEA, 1. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Gruppo di eserciti del principe ereditario Rupprecht. — Presso Arras l'attività di combattimento dell'artiglieria assume varia intensità sulle due rive della Scarpe. Dinanzi alla nostra linea di combattimento presso Saint-Quentin ogni giorno hanno luogo piccoli scontri fra nostre truppe di copertura ed avamposti avversari. Saint-Quentin è stata nuovamente bombardata.

Gruppo del principe ereditario germanico. — Sull'Aisne, sul canale Aisne-Marna e in Champagne fra Sillerie e la depressione di Suippe la battaglia di artiglieria continua con poche interruzioni. Fra Soissons e Reims essa è stata specialmente violenta verso sera. Durante la notte presso Berry an Bac, al Brimont e ad est di Courcy distaccamenti in ricognizione francesi effettuarono spinte non riuscite.

In Champagne il fuoco aumentò nella mattinata, raggiungendo durante varie ore un'intensità grandissima.

Poco dopo mezzogiorno attacchi francesi furono sferrati fra Prosnes e Auberive.

Divisioni fresche furono condotte per strapparci le posizioni della collina di Mauroy e Moronvillers.

L'assalto non riuscì contro la tenace resistenza delle nostre truppe. Dopo una dura lotta che presentò alternative i nostri reggimenti combattenti in questo punto mantengono le loro posizioni.

Un secondo attacco effettuato nella serata a sud di Mauroy non ha mutato la situazione.

Gruppo del duca Albrecht. — Nulla di nuovo.

Fronte orientale. — Su vari settori del fronte il fuoco dell'artiglieria russa ha provocato la nostra reazione.

Fronte macedone. — Nella curva della Cerna e ad ovest di Vardar un fuoco abbastanza attivo è continuato questi ultimi giorni.

BASILEA, 1. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronti orientale e sud orientale. — Nessun avvenimento importante.

BASILEA, 1. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale, in data 30 aprile, dice:

Fronte macedone. — Sull'intero fronte abbastanza debole attività di combattimento caratterizzata specialmente da raro fuoco di artiglieria che è stato più vivo soltanto nella curva della Cerna.

Viva attività aerea sull'insieme del fronte.

Fronte della Romania. — Presso Tulcea fucileria tra posti.

Presso Isacea colpi di cannoni isolati.

BASILEA, 1. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte del Caucaso. — È stato accertato da nostre pattuglie in ricognizione che il nemico in alcuni punti ha ritirato più indietro i suoi avamposti e le sue pattuglie di ricognizione.

In diversi luoghi vi furono scontri di nostre pattuglie di esploratori con quelle del nemico, con esito a noi favorevole.

Abbiamo occupato vari villaggi che il nemico aveva tenuto finora.

Nessun avvenimento importante sugli altri fronti.

BRASILE E GERMANIA

La Legazione del Brasile, in Roma, comunica:

In relazione agl'incidenti occorsi nel sud del Brasile, nell'occasione del divulgamento della notizia del siluramento del vapore brasiliano *Paranà*, e in seguito alla rottura delle relazioni diplomatiche tra il Brasile e la Germania, si ebbero in tutto il paese manifestazioni patriottiche, inneggianti al Governo, e contro tale siluramento, di cui furono vittime alcuni marinai brasiliani.

In San Paulo, Porto Alegre e Pelotas, i manifestanti esaltati attaccarono alcune proprietà di tedeschi, ma furono subito dispersi in seguito ad azione energica delle autorità.

Nella capitale dello Stato di Rio Grande do Sul gl'incidenti furono di maggiore violenza, perchè dall'interno della pensione Schmidt imprudentemente furono sparati colpi di rivoltella contro i manifestanti, che ferirono due brasiliani di distinta posizione sociale.

Questo fatto produsse grande irritazione, dando origine ad eccessi, che ebbero termine per l'intervento personale del presidente di detto Stato, sig. Borges de Medeiros, persona nota per la sua integrità ed energia insospetta, riconosciuta da tutti.

Il Governo federale ha già preso le più serie misure per punire i colpevoli degli atti di violenza contro la proprietà privata, garantita in conformità alle leggi brasiliane.

Il Governo brasiliano ha ricevuto gran numero di dichiarazioni spontanee, manifestanti il desiderio di fare il proprio dovere di cittadini brasiliani, non solo da discendenti di tedeschi, ma anche da figli di genitori di altre nazioni.

L'ordine in tutto il Brasile è stato completamente ristabilito e sono state prese tutte le disposizioni perchè mai sia perturbato.

CRONACA ITALIANA

Missione italiana in America. — La Missione la cui partenza è imminente per gli Stati Uniti di America ha a capo S. A. R. il Principe di Udine, primogenito del Duca di Genova Luogotenente Generale del Re, ed è composta di S. E. il deputato marchese Borsarelli, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, del senatore Guglielmo Marconi, dei deputati Ciuffelli e Nitti, già ministri. Parteciperà ad essa S. E. il ministro Arlotta, che già si troverà in America.

Opere pubbliche in Roma. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

«Sono comparse sui giornali alcune osservazioni critiche circa le opere pubbliche, che sono attualmente in corso, e che si chiede vengano sospese per non aggravare in questo momento il bilancio dello Stato di spese non assolutamente indispensabili.

Poichè le dette osservazioni riguardano principalmente i palazzi governativi che si costruiscono in Roma, è da avvertire che da qualche tempo sono stati totalmente sospesi i lavori relativi al palazzo della Corte dei conti e al palazzo delle Preture urbane, mentre qualche piccolo lavoro si sta facendo - al solo scopo di non lasciar deperire le opere già costruite e i materiali già lavorati - al palazzo del Ministero dei lavori pubblici. Per altri palazzi, come quello dell'Interno e delle Casse di risparmio, si stanno eseguendo i lavori di finimento, perchè non rimangano inutilizzati o incompiuti tali importanti costruzioni che sono ormai al termine. Per altri edifizi, come quelli universitari, si stanno eseguendo i lavori di terra, che non richiedono impieghi di materiali.

Quanto poi ai lavori pubblici di altra natura, è da notare che sono stati ridotti ai minimi termini i nuovi contratti e i nuovi appalti e che la Commissione speciale nominata dal ministro Bonomi, per definire le controversie sorte con gli appaltatori in causa dello stato di guerra, ha tra i suoi compiti quello di proporre la risoluzione di tutti i contratti che non sia più conveniente proseguire ed ha già preso importanti deliberazioni al riguardo.

Di tutto ciò si è già avuta una benefica ripercussione sul bilancio, ripercussione che andrà crescendo progressivamente.

Invero - prendendo come indice dell'andamento dei lavori l'ammontare delle somme pagate, e tenuto calcolo che il rallentamento non ha potuto avere immediata ripercussione - rilevasi dal conto riassuntivo del tesoro al 28 febbraio 1917 che dal 1º luglio 1916

alla fine del febbraio 1917 si sono pagate - per le diverse spese di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici - circa 33 milioni e mezzo in meno delle somme pagate pel medesimo titolo durante il corrispondente periodo del 1915-916.

La diminuzione non si è verificata certo in egual misura percentuale per le diverse specie di opere; è stata minore pei lavori che presentavano carattere di utilità od interessi più immediati, come opere stradali, opere idrauliche e bonifiche; e maggiore per le opere edilizie e per le altre, che si potevano rinviare e che avrebbero richiesto un largo consumo di cementi, di materiali metallici, di legname, e di carbone pel funzionamento di macchinari.

Così i pagamenti eseguiti per opere marittime straordinarie, nelle diverse provincie, e quelli per opere in Roma, per la R. Scuola politecnica e la Biblioteca nazionale in Napoli e per il Politecnico di Torino sono stati (durante il periodo 1° luglio 1916-28 febbraio 1917) di circa lire 7.500.000 e lire 4.400.000 rispettivamente in confronto di lire 8.950.000 e lire 6.660.000, spese - in ragione di tempo - per gli stessi titoli, durante il periodo 1° luglio 1915-29 febbraio 1916.

Anche limitandosi dunque a tale breve periodo, si è avuta, specialmente per le opere edilizie, una diminuzione di pagamenti di quasi un terzo ».

Le LL. EE. Ruffini e Foscari. — Nella giornata di ieri giunsero a Messina, da Palermo, l'onorevole ministro della pubblica istruzione e il sottosegretario di Stato per il Ministero delle colonie.

S. E. Ruffini venne ricevuto dalle autorità locali e da grande folla che lo acclamò.

S. E. Foscari salutato pur esso dalle autorità e dalla folla proseguì per il continente.

Il Municipio offrì a S. E. Ruffini una colazione d'onore ove il ministro pronunziò un applaudito discorso.

Dopo la colazione l'on. Ruffini visitò l'Università, l'ospedale della Croce Rossa e l'Asilo dei figli dei richiamati a Giostra.

Alle ore 17 ebbe luogo all'Associazione della stampa un ricevimento in onore del ministro, il quale pronunciò un applaudito discorso.

Alle ore 18 l'on. Ruffini ripartì per il continente, accompagnato dal segretario particolare cav. Ranelletti e salutato dalle autorità e dalla folla plaudente.

Il principe Colonna a Parigi. — Il Municipio di Parigi ha stabilito di dare domenica prossima all'Hôtel de Ville un ricevimento in onore del sindaco di Roma, principe Colonna, e delle Delegazioni parlamentari italiana ed inglese.

Contro le malattie delle piante. — Con recente provvedimento S. E. il ministro di agricoltura ha ordinato il nuovo servizio delle malattie delle piante in applicazione della legge 26 giugno 1913, n. 888.

Il decreto relativo determina all'uopo ventuno circoscrizioni. In ognuna di esse deve funzionare un osservatorio di fitopatologia col necessario personale tecnico, cui è affidata la vigilanza sulle malattie delle piante, sul traffico interno, sulla importazione e sulla esportazione delle piante vive e dei semi.

Il personale già appartiene agli Istituti agrari dipendenti dal Ministero di agricoltura, perchè, infatti, l'organizzazione poggia sugli Istituti agrari già esistenti. Ma questi, dalla legge anzidetta, vengono provvisti dei mezzi necessari per la estrinsecazione del nuovo e più ampio servizio.

L'opera che già spiegavano, nel campo della patologia vegetale e della entomologia agraria, uomini assai versati nella materia, si rende, per tal caso, pronta ed efficace.

Essi, infatti, oltre al compito di impedire la diffusione delle malattie, mediante le disinfezioni e i sequestri delle piante e con la applicazione delle sanzioni penali, hanno anche quello, assai più fecondo, di consigliare ed assistere i pratici nella cura e nella prevenzione delle malattie.

Sotto questo rapporto il servizio fitopatologico italiano si presenta più completo dei servizi analoghi esistenti in Francia e agli Stati Uniti.

L'orario di chiusura dei negozi. — Il prefetto di Roma, comm. Aphel, ha emanato il seguente decreto:

« Il prefetto della provincia di Roma, visto il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 640; in virtù delle facoltà delegategli dall'art. 3 del decreto medesimo;

Decreta:

1. Dal 1° maggio al 15 agosto 1917 i negozi nella città e nella provincia di Roma debbono chiudersi non più tardi delle ore qui appresso indicate:

a) i negozi di generi alimentari: il sabato non più tardi delle ore 22, gli altri giorni feriali non più tardi delle ore 21,30;

b) i laboratorî di parrucchieri: il sabato non più tardi delle ore 22,30, gli altri giorni non più tardi delle ore 20,30;

c) le rivendite dei generi di privativa: tutti i giorni feriali non più tardi delle ore 22;

d) le agenzie e i chioschi di vendita di giornali: tutti i giorni feriali non più tardi delle ore 23;

e) gli altri negozi, esclusi quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 2 del presente decreto: il sabato non più tardi delle ore 21, gli altri giorni feriali non più tardi delle ore 20,30.

Ai negozi, ai laboratori, alle rivendite, alle agenzie e ai chioschi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), è vietato di esercitare ogni altro ramo di commercio dopo le ore di chiusura stabilite alla lettera *e*).

2. Resta fermo il decreto prefettizio del 31 dicembre 1916, circa gli orari di esercizio delle farmacie.

3. Il presente decreto non si applica ai negozi di vendita del pane, nè ai pubblici esercizi. Se però essi esercitino anche rami di commercio preveduti nell'art. 1 del presente decreto, devono per questo uniformarsi alle disposizioni ivi contenute.

Il presente decreto inoltre non deroga, nè innova alle disposizioni vigenti relative al riposo festivo.

4. I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti, a norma dell'art. 6 del citato decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, con l'ammenda non minore di L. 30 e con l'arresto non minore di giorni 3, e potrà essere ordinata la sospensione e la chiusura dell'esercizio del negozio.

Il decreto Luogotenenziale medesimo resta applicabile per tutto ciò che non è regolato dal decreto presente ».

La delegazione parlamentare italiana a Parigi. — Iersera, col direttissimo per la Francia, è partita la delegazione parlamentare italiana, che si reca a Parigi per prender parte alla sessione plenaria del Parlamento interalleato.

I lavori delle sezioni riunite si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 6 corrente.

Saranno ad accogliere la delegazione i membri del gruppo francese e le rappresentanze ufficiali.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

1° maggio 1917.

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 11.4
Temperatura massima, » » . . 19.4

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROGRADO, 30. — Nella seduta di chiusura del Congresso degli eserciti del fronte occidentale è giunto il generale Gourko, il quale ha pronunciato un lungo discorso in cui ha felicitato i delegati dei loro fruttuosi lavori e li ha esortati a rendersi fedelmente interpreti presso i soldati delle decisioni del Congresso.

Ha esposto le misure che possono mantenere la potenza militare dell'esercito russo; ha dato particolari sulla grande battaglia impegnata sul fronte anglo-francese ove i tedeschi, sconfitti, hanno definitivamente perduta l'iniziativa dell'azione; ed ha terminato esortando i soldati e gli ufficiali a far tutto il possibile perchè la Russia non cada sotto il giogo nemico.

Il Congresso ha salutato il discorso del generale Gourko con lunghe e calorose ovazioni.

ZURIGO, 1. — Si da da Berlino:

Il viaggio del barone Hertling a Vienna è stato tenuto celato in Baviera.

Le *Muenchner Neueste Nachrichten* deplorano che esso sia venuto a cognizione del pubblico per le indiscrezioni dei giornali di Berlino e di Vienna. Il viaggio è in relazione con la questione della pace, avendo voluto il conte Czernin udire il parere del barone Hertling, il quale, oltre ad essere il primo ministro bavarese, è anche presidente del Consiglio federale.

Il giornale soggiunge che la pace non può essere stipulata che dai due Governi insieme, sulla base di fiducia reciproca o di concordia circa gli scopi della guerra comune.

Questa affermazione dà qualche conferma alle voci di discordia fra i due Imperi, discordia già manifestatasi nei commenti ostili da parte della stampa tedesca ai comunicati viennesi.

PARIGI, 1. — Il *Journal* ha da Washington: Il piano per l'organizzazione del reclutamento nord-americano è stato completato col progetto di inviare prima di un mese in Francia, sulla linea del fuoco, un corpo di mille medici, chirurghi o dentisti.

MADRID, 1. — Il presidente del Consiglio, Garcia Prieto, ha dichiarato che, appena ricevuta notizia del siluramento del piroscafo *Triana*, è stata inviata una nota a tale riguardo alla Germania.

LONDRA, 1. — È possibile che la dichiarazione che il Primo ministro Lloyd George doveva fare questa settimana sui progressi della soluzione della questione irlandese debba essere rimessa a più tardi.

ZURIGO, 1. — Si ha da Berlino:

Domani si riapre il Reichstag. I circoli parlamentari ritengono per certo che il cancelliere farà un discorso nelle prime sedute probabilmente giovedì, esponendo la situazione militare e gli scopi della guerra, tutti i partiti facendo pressioni perchè il Governo precisi meglio i suoi criteri circa gli scopi della guerra, giacchè le ultime Note della stampa ufficiale hanno scontentato tutti.

WASHINGTON, 1. — Una Commissione militare cubana, sotto la direzione di Bazan, capo dello stato maggiore generale dell'esercito cubano, è arrivata a Washington, per discutere il coordinamento delle forze e delle risorse cubane con quelle degli Stati Uniti.

La Commissione è stata ricevuta da rappresentanti del ministro della guerra e della marina.

PIETROGRADO, 1. — L'*Agenzia telegrafica di Pietrogrado* pubblica:

Con un tempo primaverile e con un cielo limpidissimo, succeduto alle nebbie e alle nevi dei giorni precedenti, Pietrogrado ha celebrato oggi la sua prima grande festa del primo maggio, che si è svolta liberamente fra una animazione ed un entusiasmo indescrivibili, senza timore, come prima avveniva, dell' opposizione degli elementi avversi.

Fin da stamane innumerevoli cortei nei quali procedevano fraternamente, fianco a fianco, operai, soldati, marinai, ufficiali, studenti, impiegati, funzionari, si diressero dai punti più lontani della capitale verso il centro, ove ebbero luogo gli annunciati meetings. Centinaia di bandiere portate innanzi da ciascun gruppo distinto di manifestanti facevano scintillare al sole i ricami delle loro iscrizioni dorate in cui si inneggiava al primo maggio, grande festa operaia internazionale, e si invitavano tutti i popoli ad una stretta unione e ad una pace eterna, le musiche che precedevano i cortei suonavano la Marsigliese, seguite da inni operai russi e stranieri cantati da gruppi di donne e di bambini.

La circolazione dei cortei, le manifestazioni e i meetings sono durati quasi tutto il pomeriggio e si sono svolti con perfetto ordine, quantunque il numero dei dimostranti superasse il milione.

Avendo recentemente il Governo proclamato il primo maggio festa nazionale tutta la capitale si è astenuta dal lavoro. Nessun negozio era aperto, in nessun ufficio si lavorava; perfino le trattorie erano chiuse.

Tutti i giornali hanno consacrato alla festa lunghi articoli proclamando la grande solidarietà internazionale; ma rilevando nello stesso tempo, salvo alcune eccezioni, che la guerra attuale dev'essere coronata da una pace che permetta al popolo russo di organizzare come vuole la sua vita politica e sociale.

Il Comitato esecutivo del Consiglio dei delegati operai e militari ha fatto affiggere nella città il seguente proclama:

Ieri vari deplorevoli incidenti avvennero nella capitale. Un giovane, rimasto ignoto, uccise il generale Kaschtalinski; colpi di arma da fuoco furono tirati contro un gruppo di dimostranti politici nel quartiere Vassili Ostrow; vennero lanciate bombe; alcuni individui, che si facevano passare per membri del Comitato esecutivo, arrestarono il proprietario fondiario Lodyjenski; altri sconosciuti strapparono le spalline ad ufficiali.

Soltanto pazzi o nemici della libertà nazionale poterono commettere tali ripugnanti atti, suscettibili di compromettere la rivoluzione russa.

Il Comitato esecutivo condannerà severamente i colpevoli e fa appello a tutti i cittadini perchè vengano impediti simili fatti che provocano l'anarchia e disorganizzano le forze rivoluzionarie.

WASHINGTON, 1. — Il Senato ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che dà al Governo il diritto di prendere formalmente possesso delle navi nemiche nei porti americani.

JASSY, 1. — Il presidente del Consiglio, Bratiano, è partito il 29 aprile per la Russia.

PARIGI, 1. — Il ministro della marina, ammiraglio Lacaze, è tornato a Parigi dopo aver compiuto un'ispezione al fronte belga. Il ministro ha visitato Calais e Dunkerque, e le squadriglie delle torpediniere, dei sottomarini e degli idrovolanti. Egli fu ricevuto dal Re Alberto.

L'AJA, 1. — La notte scorsa un aeroplano ha lanciato bombe su Zierikzee (Zelanda).

Un'intera famiglia, composta del marito, della moglie e di un figlio, è stata uccisa.

MIDDELBOURG (Zelanda), 1. — Gli effetti delle bombe lanciate su Zierikzee sono stati terribili. Tutte le case di una strada sono state distrutte. I tetti di altre case sono stati asportati. La popolazione è stata presa da panico.

La nazionalità dell'aeroplano è ignota.

Si ha da Sluis che due aeroplani tedeschi passarono sopra Sas e Gand e scomparvero quindi in direzione sud-ovest.

RIO JANEIRO, 1. — Stante la tensione delle relazioni tra il Brasile e la Germania e la prossima riunione del Congresso chiamato a decidere su questa situazione, il presidente della Repubblica ha emanato un decreto che ordina alle autorità brasiliane di osservare la neutralità finchè non si daranno loro ordini in contrario.

Nel prossimo messaggio al Congresso il presidente esprimerà l'opinione che nel caso del *Paranà* ha agito nei limiti delle sue attribuzioni costituzionali lasciando al Congresso l'iniziativa delle altre misure che ritenesse più convenienti e necessarie.

LONDRA, 1. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione il cancelliere dello scacchiere Bonar Law dichiara che il primo ministro si trova nella impossibilità di fare questa settimana la dichiarazione relativa alla questione irlandese.

WASHINGTON, 1. — Oltre ai prestiti consentiti alla Francia e all'Italia, gli Stati Uniti faranno prossimamente al Belgio un prestito che ammonterà approssimativamente a 150 milioni di dollari.

WASHINGTON, 1. — Dopo la riunione del Gabinetto, l'impressione dominante nei circoli ufficiali nord-americani è che truppe degli Stati Uniti saranno inviate in Francia al più presto possibile.

ZURIGO, 2. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale, a proposito della ricorrenza del 1° maggio, dice:

Gli operai tedeschi ascoltarono anche quest'anno l'appello del partito socialista e della Commissione generale di organizzazione tedesca di rinunziare alla festa del 1° maggio. Il lavoro non è stato sospeso e in nessun luogo sono avvenuti comizi o cortei.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*